

Destinatari	
1	Chi sono i destinatari della Dote Ricollocazione e Riqualificazione?
R	Si veda tabella riassuntiva link
Congruità Politiche attive/accordi sindacali	
2	Che legame c'è tra gli accordi sindacali sottoscritti in azienda ed i percorsi di politiche attive?
	<p>Gli accordi sindacali aziendali svolgono un ruolo centrale di espressione della responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte nel concertare ed indirizzare l'efficacia delle politiche attive connesse agli ammortizzatori.</p> <p>Le azioni concertate dalle parti e contenute negli accordi sindacali aziendali conterranno le indicazioni che le parti riterranno maggiormente efficaci nel fronteggiare la crisi trattata. Riguardo ai percorsi di politiche attive, gli accordi relativi all'intervento B, dovranno SEMPRE contenere le necessarie informazioni relative al percorso di politiche attive concordato con tra le parti relativamente ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazione del percorso concordato: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di formazione/riqualificazione professionale <input type="checkbox"/> di ricollocazione ▪ obiettivo dell'intervento; ▪ tipologia e descrizione dei percorsi; ▪ lavoratori coinvolti; ▪ durata dell'intervento; ▪ eventuale certificazione delle competenze ove prevista; ▪ previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o dei fondi interprofessionali. ▪ eventuali indicazioni logistico-organizzative (es. Ente erogatore dei servizi, sedi, orari, ecc.)
3	Attraverso quale documentazione l'operatore potrà conoscere a quale Dote il destinatario ha diritto?
R	<p>Il lavoratore mostrerà all'operatore copia della DID e dell'accordo sindacale, l'Operatore in particolare verificherà la parte relativa alle Politiche attive.</p> <p>Nella DID intervento B, oltre all'obbligo di attivazione per il lavoratore entro 30 gg dalla data di inizio della sospensione, l'Operatore potrà verificare la causale dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CRISI AZIENDALE <input type="checkbox"/> RISTRUTTURAZIONE / RIORGANIZZAZIONE <input type="checkbox"/> ACCORDO DI SOLIDARIETÀ <input type="checkbox"/> CESSAZIONE ANCHE PARZIALE <input type="checkbox"/> PROCEDURA CONCORSUALE

4	Nel caso in cui l'accordo sindacale sia di tipo B per cessazione anche parziale di attività quale Dote potrà fruire il lavoratore?
R	L'accordo sindacale è sempre il punto di riferimento per l'individuazione del percorso. In linea generale si prevede che : nel caso di cessazione parziale (con o senza dichiarazione di esuberi) i lavoratori devono attivare una DOTE RIQUALIFICAZIONE o una DOTE RICOLLOCAZIONE entro 30gg. dall'inizio della sospensione . In caso di cessazione totale è prevista la Dote Ricollocazione. Tuttavia nell'ambito del servizio inserimento lavorativo previsto nella dote ricollocazione possono essere previsti percorsi formativi.(vedi domanda n. 17 e 18)
5	Se nell'accordo sindacale Intervento B non è chiaramente individuato il percorso di politiche attive a cui il lavoratore dovrà accedere, come ci si deve comportare?
	L'accordo sindacale è l'elemento fondamentale per la definizione dei percorsi. Nel caso in cui non sia chiara l'indicazione del percorso di PAL oppure questo sia in contrasto con le necessità legate alla causale della richiesta di CIG in deroga, per la definizione del percorso si farà riferimento alla causale della richiesta di CIGD (da verificare nella DID e nell'accordo) . Se ci fosse incongruenza tra la causale specificata nella DID e la causale di richiesta di CIGD, vale la causale della richiesta di CIGD . (vd Tabella link)
6	Nell'accordo sindacale Intervento A è obbligatorio prevedere percorsi di PAL? Se presenti, la frequenza da parte dei lavoratori è obbligatoria? Da chi vengono finanziati?
R	Nel caso di intervento A non è obbligatorio prevedere percorsi di PAL. Qualora le parti convengano di prevederli, quest'ultimi devono essere finanziati con risorse aziendali e non attraverso Dote Riqualficazione, la frequenza degli stessi è obbligatoria per il lavoratore. In particolare In assenza di percorso definito nell'accordo sindacale, se i lavoratori coinvolti nell'intervento A desiderino comunque intraprendere un percorso di formazione/riqualificazione, possono decidere liberamente di accedere ad una Dote Riqualficazione. In questo caso, poiché i percorsi di Riqualficazione sono finalizzati al mantenimento del posto di lavoro nella medesima azienda, gli stessi devono obbligatoriamente: <input type="checkbox"/> essere compatibili con le modalità e la durata della sospensione in corso; <input type="checkbox"/> svolgersi contestualmente alle sospensioni ossia nelle ore in cui i lavoratori sono effettivamente sospesi in CIGD <input type="checkbox"/> essere coerenti con l'attività professionale svolta dal lavoratore all'interno dell'azienda da cui è sospeso;
7	Sono previste particolari condizioni per i percorsi formativi contenuti nella Dote Riqualficazione attivabile per intervento B?
R	L'accordo sindacale dovrebbe prevedere tutte le informazioni necessarie per definire un percorso formativo. Qualora il riquadro "politiche attive" contenuto nell'accordo sindacale fosse incompleto o non chiaro, i percorsi dovranno: <input type="checkbox"/> essere compatibili con le modalità e la durata della sospensione in corso; <input type="checkbox"/> svolgersi contestualmente alle sospensioni ossia nelle ore in cui i lavoratori sono effettivamente sospesi in CIGD <input type="checkbox"/> essere coerenti con le figure professionali presenti all'interno dell'azienda da cui è sospeso;
Dote Parte generale	

8	I lavoratori che hanno fruito della dote ammortizzatori (operativa fino a marzo 2011) possono essere coinvolti nella nuova dote ammortizzatori 2011?
R	Si specifica che non esiste una dote ammortizzatori sociali 2011, bensì i lavoratori che fruiscono di un ammortizzatore in deroga relativo al 1 aprile-31 dicembre 2011 hanno la possibilità di fruire di Dote Ricollocazione e/o Dote riqualificazione.
9	In quali sedi possono essere svolti i servizi di dote ricollocazione e di dote riqualificazione?
R	I servizi al lavoro inseriti nei PIP vanno realizzati esclusivamente nelle unità organizzative inserite nell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro. Qualora nel PIP siano inserite attività di formazione queste devono essere svolte esclusivamente da operatori accreditati per la formazione. Le attività di formazione possono essere svolte anche in sedi occasionali, previa indicazione nel sistema informativo e garantendosi prima dell'avvio delle attività che la sede abbia tutti i requisiti propri delle sedi accreditate come previsti dalla normativa dell'accreditamento. Le attività e servizi al lavoro e attività di formazione inserite nel PIP sono realizzate dagli operatori conformemente e coerentemente a quanto indicato nel PIP medesimo.
10	Qualora un lavoratore abbia già fruito in precedenza di una Dote ammortizzatori (2009-2010), potrà /dovrà ripetere i servizi già utilizzati?
R	Non persistono vincoli rispetto ai contenuti tra la dote ammortizzatori e le doti ricollocazione e riqualificazione relative ad un nuovo Accordo Quadro ed un nuovo Avviso.
11	Cosa succede se, in corso di fruizione della Dote, il lavoratore perde il requisito che gli ha consentito l'accesso alla dote?
	Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, il destinatario decade automaticamente dalla titolarità della dote. La perdita di requisiti deve essere comunicata tempestivamente all'Operatore, che dovrà darne immediata comunicazione tramite il sistema informativo a Regione Lombardia. Nel caso in cui il destinatario abbia già frequentato al momento della perdita dei requisiti almeno il 60% delle ore previste dal percorso formativo lo stesso potrà proseguire fino a conclusione dello stesso. Per quanto riguarda la sola dote ricollocazione non si considera perdita dei requisiti il passaggio dallo stato di lavoratore in Cig in deroga o in mobilità in deroga allo stato di disoccupato o in mobilità. Le conseguenze della perdita dei requisiti soggettivi di cui sopra, non si applicano nel caso di perdita temporanea degli stessi riconducibili alla seguente casistica: <ul style="list-style-type: none"> • il destinatario di dote riqualificazione è interessato da un periodo di sospensione della CIG in deroga per lo svolgimento di attività retribuita (comunicata preventivamente a INPS); • il destinatario di dote riqualificazione è interessato da un periodo di interruzione della CIG in deroga per un reinserimento temporaneo in azienda.

12	Se nell'accordo sindacale, nella parte relativa al percorso di politiche attive del lavoro, è indicato espressamente un operatore a cui rivolgersi, è vincolante per il lavoratore ?
R	Nel caso in cui la dote sia cofinanziata è indispensabile rivolgersi all'Operatore indicato perché è necessario che a monte sia stato concordato un percorso tra il datore di lavoro e l'operatore indicato per definire un intervento che, proprio in virtù dell'essere finanziato attraverso fonti diverse, dovrà seguire regole differenti. In tutti gli altri casi l'indicazione dell'Operatore è vincolante se non diversamente concordato tra le parti che hanno sottoscritto l'accordo ed il lavoratore. Regione Lombardia verificherà l'andamento dei percorsi di politiche attive come precisato al punto 1.8 dell'accordo quadro 2011
Dote Ricollocazione	
13	Da quando decorrono i 180 gg. di durata della dote?
R	La durata massima della dote "Ricollocazione" è di 6 mesi (ovvero 180 giorni) dalla data del PRIMO servizio erogato.(Accoglienza)
14	C'è un tempo massimo che deve rispettare l'operatore dalla data del 1° colloquio a quella dell'invio del PIP?
	Premesso che la dote ha una durata massimo di 180 giorni dall'erogazione del primo servizio (Accoglienza) e non dalla data di invio della richiesta dote, si segnala che il mancato invio del Pip non garantisce l'esclusività della presa in carico del beneficiario, l'impegno delle risorse destinate alla dote specifica e la liquidazione dei servizi obbligatori.
15	Presa in carico lavoratori destinatari della Dote Ricollocazione, da quando è possibile attivarla?
R	La fruizione, presso un operatore accreditato dei servizi Accoglienza, Colloquio specialistico, Bilancio delle competenze e Definizione del percorso, è preliminare alla compilazione e all'invio della domanda di dote Ricollocazione a Regione Lombardia. Pertanto possono avere inizio successivamente al 29 aprile 2011, data della pubblicazione dell'avviso. Le ore erogate dovranno essere consuntivate nel diario di bordo con data di inizio anche precedente al 16 maggio, (data di apertura del sistema informativo), purchè successiva al 29 aprile per le ragioni sopradescritte.
16	Un Operatore è obbligato a prendere in carico un lavoratore per una dote Ricollocazione?
R	La legge regionale 22/2006 all'art. 13 prescrive che con l'iscrizione all'Albo regionale degli accreditati ai <u>servizi al lavoro</u> l'obbligo di assicurare "a tutti i lavoratori disoccupati , secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, i seguenti servizi: a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione; b) colloquio di orientamento; c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale; d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 181/2000"

	Adempiuti gli obblighi di legge sopra richiamati nei confronti di tutti i disoccupati che si recano presso l'unità organizzativa inserita nell'albo regionale l'operatore accreditato può prendere in carico il destinatario di dote attraverso la sottoscrizione del PIP e si obbliga a realizzare i servizi contenuti nel patto sottoscritto.															
17	I lavoratori in mobilità in deroga, per fruire della dote devono essere stati posti in mobilità in deroga nel 2011 (a partire da quale data)? oppure possono essere in mobilità anche precedentemente al 2011?															
R	I lavoratori in mobilità in deroga che possono accedere alla dote ricollocazione sono: <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori licenziati a partire dal 1 aprile 2011 che hanno presentato domanda alla sede INPS territorialmente competente ; - lavoratori licenziati nel corso del 2010 o a partire dal 1 gennaio 2011 che hanno presentato a suo tempo la domanda alla sede INPS territorialmente competente e hanno diritto a percepire per un periodo residuale il trattamento di mobilità in deroga; 															
18	La durata (6 mesi) di Dote ricollocazione deve essere coerente con la durata del periodo di sospensione ? Come deve essere gestito il lavoratore nel momento in cui perde il requisito (non è più in cassa in deroga)? il PIP deve essere completato fino alla scadenza dei 6 mesi? oppure si interrompe il servizio?															
	La durata della Dote Ricollocazione è comunque di 6 mesi (180 gg.), dall'erogazione del primo servizio (accoglienza) indipendentemente dal periodo di CIG Deroga a cui è legata. La dote ricollocazione è destinata anche ai lavoratori in mobilità in deroga. Il requisito deve essere posseduto nel momento di attivazione della dote (e nel momento di eventuale attivazione della seconda dote ricollocazione). La perdita di requisiti di accesso comporta la revoca della dote. Non si considera perdita di requisiti il passaggio dallo stato di lavoratore in CIG in deroga o in mobilità in deroga allo stato di disoccupato o in mobilità.															
19	Quali servizi prevede Dote Ricollocazione?															
	<p>La Dote Ricollocazione prevede i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi obbligatori pagati a processo (massimo 375 €, significa che saranno riconosciute le ore effettivamente erogate, consuntivate attraverso il diario di bordo e comprovate dalla documentazione presso la sede dell'operatore); <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Servizi</th> <th>Durata massima in ore</th> <th>Costo standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Accoglienza</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. Colloquio specialistico</td> <td>2</td> <td>€ 33,00</td> </tr> <tr> <td>3. Bilancio di competenze</td> <td>7</td> <td>€ 33,00</td> </tr> <tr> <td>4. Definizione del percorso</td> <td>2</td> <td>€ 39,00</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - servizio di inserimento lavorativo, al netto dei servizi obbligatori di cui sopra, pagato a risultato, come differenza tra l'importo totale della dote e il valore massimo dei servizi obbligatori pagati a processo (2.825 €). <p>IL servizio di inserimento lavorativo tipicamente include servizi di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio 	Servizi	Durata massima in ore	Costo standard	1. Accoglienza	1	0	2. Colloquio specialistico	2	€ 33,00	3. Bilancio di competenze	7	€ 33,00	4. Definizione del percorso	2	€ 39,00
Servizi	Durata massima in ore	Costo standard														
1. Accoglienza	1	0														
2. Colloquio specialistico	2	€ 33,00														
3. Bilancio di competenze	7	€ 33,00														
4. Definizione del percorso	2	€ 39,00														

	<ul style="list-style-type: none"> • coaching • tutoring e counselling orientativo • tutoring e accompagnamento al training on the job • orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro • scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro • preselezione domanda e offerta di lavoro • accompagnamento al lavoro • qualunque ulteriore servizio formativo o al lavoro si ritenesse necessario per conseguire il risultato dell'inserimento lavorativo. <p>La composizione del servizio di inserimento lavorativo non dovrà essere inserita nel sistema informativo, e verrà riconosciuto l'importo totale solo al raggiungimento del risultato finale (inserimento lavorativo).</p> <p>Nulla dovrà essere pagato dal destinatario.</p>
20	<p>Nella dote Ricollocazione sono previsti percorsi di formazione? Quali?</p> <p>Il servizio di inserimento lavorativo può senz'altro comprendere attività formativa finalizzata ad acquisire le competenze utili a trovare un nuovo posto di lavoro.</p> <p>In questo senso è possibile prevedere che vengano offerti al destinatario anche percorsi normati.</p> <p>Resta naturalmente fermo che RL riconosce all'operatore al lavoro che ha in carico il destinatario esclusivamente il raggiungimento del risultato occupazionale indipendentemente dal percorso seguito per raggiungerlo.</p> <p>In caso di cofinanziamento di Dote Ricollocazione, la parte a carico del privato potrà riguardare proprio i percorsi aggiuntivi di riqualificazione finalizzati al reinserimento lavorativo. Nulla dovrà essere pagato dal destinatario.</p>
21	<p>Per il servizio di inserimento lavorativo riferito alle somministrazioni: se entro i sei mesi di durata della dote si fanno, ad esempio, 4 periodi di un mese di somministrazioni prorogate presso la stessa azienda e l'ultima proroga che farebbe raggiungere il minimo di 6 mesi per prendere il risultato avviene dopo il 180° giorno viene pagato il servizio di inserimento lavorativo?</p> <p>No: se allo scadere del 180° giorno dalla data del 1° servizio erogato non c'è servizio di inserimento lavorativo, il servizio non è riconosciuto ed il sistema chiude la dote. Qualora la documentazione attestante la proroga che completa i 6 mesi continuativi venga inserita entro il 180° giorno, il servizio di inserimento lavorativo viene riconosciuto (può valere ad esempio una proroga di un mese ad una missione di cinque mesi già effettuata, ma anche una proroga di quattro mesi ad una missione già effettuate di soli due mesi)</p>
Dote Riqualificazione	
22	<p>Come si calcola il valore della Dote Riqualificazione? Quanto può essere la durata della Dote?</p> <p>R</p> <p>La Dote finanziata interamente da RL ha un VALORE massimo pari a € 3.000,00 definito nell'avviso di riferimento indipendentemente dalla durata ma coerentemente con i servizi che la compongono.</p> <p>La dote cofinanziata dal datore di lavoro può anche superare il valore di 3000 euro, fatto salvo che in questo caso la quota a carico di RL è al massimo di 1800 euro.</p>

	La DURATA della dote riqualificazione deve essere coincidente con il periodo di cassa in deroga richiesto.
23	Un lavoratore destinatario di Dote Riqualificazione entro quanto tempo deve attivarla?
R	Il Lavoratore destinatario di Dote Riqualificazione all'interno dell'intervento B ha 30 gg. dall'inizio della sospensione per poterla attivare.
24	Un'azienda con più di 50 persone, che usufruisce di un accordo di solidarietà ha diritto alla dote di riqualificazione finanziata interamente dalla regione?
	Se un'azienda ha diritto alla CIG in deroga e sottoscrive un accordo di solidarietà (pertanto sarà obbligatoriamente in intervento B) potrà attivare una dote riqualificazione cofinanziata dal datore di lavoro anche attraverso il ricorso a risorse dei fondi interprofessionali o finanziata interamente da RL
25	Nel caso di CIG in deroga con piano d'intervento B per cessazione anche parziale, è possibile prendere in carico lavoratori in aspettativa non retribuita o in maternità
	Il requisito per attivare la Dote è essere in CIG in deroga. Se un soggetto è in aspettativa non è in CIG in deroga e pertanto non possiede il requisito per attivare la dote. La maternità prevale sempre sulla CIG ed esclude ovviamente dall'obbligo di accettare offerte di lavoro. Nessuno dei due casi è dunque compatibile con la CIG in deroga e quindi con la presa in carico.
26	Un dipendente dell'azienda da cui il beneficiario di dote è sospeso, può essere docente in un corso formativo della dote? Se sì, questo può essere considerato cofinanziamento?
	In caso di cofinanziamento o di corsi a totale carico del datore di lavoro la parte di attività formativa finanziata con risorse non FSE può essere svolta seguendo le regole del fondo che viene utilizzato. Per quanto riguarda la formazione FSE l'operatore accreditato definisce le modalità di erogazione nel rispetto dei requisiti di accreditamento e secondo le possibilità offerte dal contratto del dipendente proposto per la docenza. L'utilizzo di un dipendente come docente presso un operatore accreditato e da questi pagato per la prestazione NON si configura come cofinanziamento.
27	Nella Dote Riqualificazione sono previsti percorsi per figure abilitanti/normate?
R	I percorsi formativi volti al rilascio di titoli abilitanti (figure normate) non sono esclusi, tuttavia sono ammissibili SOLO se tali figure sono specificamente previste nell'accordo sindacale oppure se, in mancanza di previsione specifica nell'accordo sindacale, sono presenti all'interno dell'azienda di appartenenza del lavoratore sospeso in CIGD. Si precisa inoltre che la durata dei corsi deve essere compatibile con le modalità e la durata della sospensione lavorativa, ovvero svolgersi contestualmente alle sospensioni. Il rispetto di tali condizioni individuate per l'attivazione di una dote riqualificazione e la previsione di percorsi abilitanti/figure normate saranno oggetto di verifica da parte dei competenti uffici ispettivi di Regione Lombardia.
28	Nelle doti è prevista la proroga?
R	Nelle Doti a cui l'avviso del 29 aprile 2011 non è prevista la proroga.
29	Nel caso in cui sia stata aperta una Dote Riqualificazione coincidente ad un periodo di CIG in deroga di 5 mesi ed il destinatario si ammali,

	l'operatore come si deve comportare? I servizi fruiti ma non completati vengono riconosciuti?
R	<p>La malattia giustificata concorre alle ore di formazione riconoscibili nella misura del 10% delle ore di formazione previste nel PIP. Le ore di malattia che superano il 10% non potranno essere riconosciute.</p> <p>Nei casi di malattia prolungata, il lavoratore può:</p> <ol style="list-style-type: none"> rinunciare alla dote; proseguire nella dote (con un'assenza temporanea dalla attività formative e una ripresa delle stesse al termine del periodo di malattia). <p>Nel caso a), si ricorda che al termine della malattia il lavoratore non potrà presentare una nuova domanda di dote relativamente allo stesso periodo di CIG. Nei casi di rinuncia, saranno riconosciute le ore fruiti fino al momento della rinuncia, purchè maggiori del 25% delle ore previste (soglia minima per la presentazione della I domanda di liquidazione di servizi formativi).</p>
30	Quali sono le offerte formative associate alla dote Riqualficazione?
R	Per Dote Riqualficazione, le offerte formative associate sono analoghe a quelle della Dote Ammortizzatori, ossia: 011 - Servizi formativi - Dote Lavoro - Ammortizzatori sociali
Elaborazione PIP	
31	Quali sono i riferimenti normativi inerenti gli standard minimi dei servizi al lavoro e l'offerta dei servizi formativi?
R	<p>Per i servizi al lavoro si fa riferimento all'allegato A del d.d.u.o. n°3513 del 18/04/2011 che aggiorna il quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro.</p> <p>Per l'offerta dei servizi formativi si fa riferimento all'allegato A del d.d.u.o. n° 1410 del 18/02/2010 che aggiorna il d.d.u.o. n°420 del 22/01/2010.</p>
Cofinanziamento	
32	Cosa si intende per cofinanziamento?
	<p>Per cofinanziamento si intende il concorso di risorse pubbliche (Regione Lombardia attraverso FSE o altre risorse pubbliche) e private (del datore di lavoro anche attraverso l'utilizzo dei Fondi interprofessionali) per l'attivazione della Dote.</p> <p>La Dote può anche essere finanziata totalmente a carico del datore di lavoro. In sintesi sono previste tre forme di possibile finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> totalmente a carico di Regione Lombardia attraverso FSE totalmente a carico del datore di lavoro (anche attraverso i fondi interprofessionali o il ricorso alla bilateralità) cofinanziate, ovvero una combinazione dei due precedenti casi.
33	Con quale modalità si decide che una parte dei percorsi accordo B viene coperta con finanziamento regionale e una parte cofinanziata?
R	Deve essere definito precisamente all'interno dell'accordo sindacale sottoscritto dalle parti, nell'apposito spazio dedicato alle Politiche attive del lavoro.
Procedure preliminari all'attivazione della doti	
34	In caso di un operatore con più sedi chi deve firmare l'atto di adesione Unico?

R	Deve essere inviato un atto di adesione unico per operatore, non uno per sede.
35	Secondo il Manuale Operatore, “presupposto essenziale del partenariato è l’individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell’operazione”. Il rapporto di partenariato deve essere formalizzato? Se sì, con quali modalità?
R	La formalizzazione del partenariato tra i soggetti che erogano servizi di formazione nell’ambito della dote consiste nel Piano di Intervento Personalizzato, che è sottoscritto dalla persona e dall’operatore principale e che riporta: i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. La scelta di eventuali ulteriori modalità di formalizzazione del partenariato è a completa discrezione delle parti coinvolte nel rapporto.
36	In caso di partenariato, chi deve inviare l’Atto unico di Adesione?
R	Ogni operatore che desidera partecipare all’avviso in oggetto deve inviare l’Atto unico di adesione, sottoscrivendolo digitalmente attraverso il sistema informativo. Tale Atto ha valore per tutta la durata dell’avviso. Gli eventuali componenti del partenariato che devono essere accreditati dovranno attivare autonomamente la stessa procedura, indipendentemente dal ruolo di operatore principale (firmatario del PIP) o secondario (erogatore di servizi del PIP).
37	L’affidamento a società terze per l’erogazione di formazione specifica ricade nella fattispecie della “acquisizione di forniture e servizi”?
R	No. L’affidamento a società terze per l’erogazione di formazione specifica ricade nella fattispecie della delega, perché in tale caso l’affidamento riguarda attività aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del progetto. Si ricade nella fattispecie della “acquisizione di forniture e servizi” per le attività aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto.
38	Quando deve essere inviato l’Atto di adesione unico?
R	L’operatore per poter creare nuove domande di dote o prendere in carico domande di dote in bozza creata dal cittadino, dovrà aver PRELIMINARMENTE caricato con esito positivo l’Atto di adesione unico. Atto di Adesione unico è: <ul style="list-style-type: none"> ▪ valido per tutte le doti richieste nell’ambito dell’avviso per cui è stato sottoscritto; ▪ condizione necessaria per poter erogare servizi nell’ambito di una dote; ▪ condizione necessaria per poter inviare la Dichiarazione Riassuntiva Unica.